



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Alla sezione di controllo della Corte dei conti Umbria
Per tramite del C.A.L. Umbria

A mezzo pec: cal@postacert.umbria.it

OGGETTO: Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 131/200

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Massa Martana, consapevole che quesiti inerenti la problematica generale del "rimborso delle spese legali agli amministratori/dipendenti" talvolta sono dichiarati inammissibili dalle sezioni regionali di codesta spettabile Corte,

RIVOLGE

alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, la seguente richiesta di parere:

1) se è possibile il riconoscimento del rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili; il rimborso delle spese legali sarebbe inoltre riconosciuto anche nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale o del procedimento volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.

Questa disposizione sarebbe, in pratica, identica a quella di cui all'art. 18 della legge prov. Trento n. 3 del 1999 – così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge prov. Trento del 22 aprile 2014, n. 1 (e rivolta ai dipendenti della provincia di Trento) - che è stata oggetto di giudizio costituzionale (sentenza n. 189/2020) e non reputata incostituzionale.

La Corte Costituzionale, nella citata sentenza, tra l'altro, è arrivata a chiarire una giurisprudenza non uniforme delle massime Corti su questa materia, così chiosando:

“Al riguardo va rilevato che – ferma restando la regolamentazione da parte del giudice contabile delle spese del relativo giudizio – deve essere distinto il rapporto che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile da quello che si instaura fra l'incolpato, poi assolto o prosciolto, e l'amministrazione di appartenenza, relativamente al rimborso delle spese per la difesa. Sia la giurisprudenza ordinaria, sia quella amministrativa, infatti, hanno riconosciuto che tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 luglio 2017, n. 3779; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 14 marzo 2011, n. 5918, 24 marzo 2010, n. 6996, e 12 novembre 2003, n. 17014).”

2) Infine, identica possibilità di rimborso è possibile prevederla anche per i dipendenti comunali?

Distintamente

Massa Martana, li 02 Marzo 2021

IL SINDACO
Francesco Federici